

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI

BERGAMO - LECCO -SONDRIO

CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E PER IL DISINTASAMENTO DELLE TUBAZIONI FOGNARIE E VIDEOISPEZIONE NEGLI EDIFICI PROPRI E/O GESTITI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BERGAMO LECCO SONDRIO - LOTTO 3 BERGAMO ZONA C - CIG 9279919F67

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre

TRA

Diomira Caterina Ida Cretti nata il OMISSIS a OMISSIS C.F. OMISSIS, in qualità di Direttore Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO, domiciliata per la carica c/o ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO sede di Bergamo, in BERGAMO Via Mazzini n. 32/A, partita IVA 00225430164, di seguito denominato "Stazione Appaltante";

E

Gianluigi Franchini, nato il OMISSIS ad OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di rappresentante legale della FRANCHINI S.P.A. SERVIZI ECOLOGICI, con sede in Via A. Manzoni n. 30 - 24060 BOLGARE (BG) - C.F. e P.I. 00865450167 di seguito

denominato "Appaltatore".

Premesso che:

- in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. 397 in data 25.07.2022 il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla FRANCHINI S.P.A. SERVIZI ECOLOGICI, con sede in Via A. Manzoni n. 30 – 24060 BOLGARE (BG) – C.F. e P.I. 00865450167, per l'offerta sconto del 12,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 102.040,30 e pertanto per un importo di € 89.285,26 oltre ad € 3.030,00 per costi di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;
- è stata accertata, in capo all'Aggiudicataria, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;
- è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida l'esecuzione del SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E PER IL DISINTASAMENTO DELLE TUBAZIONI FOGNARIE E VIDEOISPEZIONE NEGLI EDIFICI PROPRI E/O GESTITI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BERGAMO LECCO SONDRIO – LOTTO 3 BERGAMO ZONA C alla FRANCHINI S.P.A. SERVIZI

ECOLOGICI, con sede in Via A. Manzoni n. 30 - 24060

BOLGARE (BG) - C.F. e P.I. 00865450167, per la quale il legale

rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di

eseguire il servizio alle condizioni, nessuna esclusa, indicate

negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte

integrante e sostanziale del presente contratto e

precisamente:

- il capitolato d'oneri;

- l'elenco prezzi;

- l'elenco delle consistenze;

- la relazione descrittiva del servizio;

- il D.U.V.R.I.;

- le polizze di garanzia;

- l'offerta economica;

- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali,

approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;

- il Codice Etico di ALER BG-LC-SO;

- le "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase

esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate

con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione

Lombardia.

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente

dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante

del presente contratto, anche se a questo materialmente non

allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID 156369126, sezione "Documentazione di gara", e archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

3) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € 4.615,76 è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 5408/9859226 in data 25.08.2022 rilasciata da CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

4) Obblighi assicurativi: ai sensi dell'articolo 103, comma 7,

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi dell'art. 18 del capitolato l'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 1/57407/65/761903467 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. per le opere oggetto del contratto.

5) Importo del contratto: il contratto viene stipulato "parte a corpo e parte a misura" ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) e eeeee), 59 comma 5 bis del Codice e dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e le condizioni previste dal capitolato. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva eseguita.

L'importo contrattuale è pari ad € 92.315,26, di cui € 3.030,00 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell'IVA di legge.

L'importo indicato per gli interventi di spurgo degli impianti è

da intendersi presunto sulla base dell'andamento storico degli interventi e non costituisce vincolo contrattuale. Il patrimonio immobiliare presso il quale sarà svolto il servizio oggetto della presente procedura potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, tale condizione non potrà costituire motivo di riserva alcuna. L'importo degli oneri della sicurezza, stimato in € 3.030,00, verrà riconosciuto in misura degli interventi effettivamente eseguiti.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice e dall'art. 16 del capitolato.

6) Revisione prezzi: 1) Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con

verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

4) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60

(sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

5) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

6) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma

4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

8) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

9) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

7) Condotta: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del responsabile del servizio e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

8) Anticipazione: ai sensi dell'art. 23 del capitolato, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni alle condizioni previsti dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016

s.m.i.

9) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni, nella misura e nei termini fissati dal capitolato d'oneri.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO: OMISSIS

IBAN: OMISSIS

ANDREA FRANCHINI, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

GIANLUIGI FRANCHINI, nato ad OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

FILIPPO FRANCHINI, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F.

OMISSIS;

STEFANO FRANCHINI, nato ad OMISSIS il OMISSIS, C.F.

OMISSIS.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

10) Tempi di esecuzione del servizio: il servizio avrà la durata di ventiquattro mesi a far data dal verbale di consegna del servizio stesso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

11) Penale per ritardata ultimazione e danni:

le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte

dell'Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato nonché l'applicazione delle penali di cui all'articolo 25 del capitolato d'oneri. Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore.

12) Modifiche del contratto: sono disposte ai sensi dell'art. 16 del capitolato d'oneri.

13) Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto.

L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dall'allegato capitolato d'oneri.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi

previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

15) Norme di sicurezza: il servizio appaltato dovrà essere prestato nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni in tema di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

16) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la

competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

17) Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

18) Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) mancato avvio del servizio a seguito della intervenuta consegna;
- d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne l'esecuzione nei termini previsti dal contratto;

- f) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del contratto;
- g) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;
- h) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- i) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- j) inosservanza delle condizioni economiche e normative stabilite dai contratti collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- k) frode nell'esecuzione del servizio, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;
- l) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

m) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

n) inadempienza accertata alle norme di legge, lavoro subordinato, ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché dei vigenti CCNL e CCPL ove applicabili;

o) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;

p) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

q) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 s.m.i e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal D.E.C. e dal R.U.P.;

r) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;

s) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i;

t) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive.

19) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità:

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di

entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

20) Trattamento dei dati personali: L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.

21) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato si intendono IVA esclusa.

22) Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di

tali obblighi dar  ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonch  di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonch  del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO nella persona di Diomira Caterina Ida Cretti

L'APPALTATORE FRANCHINI S.P.A. SERVIZI ECOLOGICI nella persona di Gianluigi Franchini

Il presente atto   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.